



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 56

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Villanova, Barbisan, Pan, Ciambetti, Andreoli, Cecchetto, Cestari, Dolfin, Favero, Bet, Bisaglia, Boron, Centenaro, Cestaro, Sponda, Zecchinato, Maino, Michieletto, Scatto, Vianello, Venturini e Bozza *

CITTÀ VENETA DELLA CULTURA

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 aprile 2021.

* Con nota del 28 aprile 2021, prot. 7181 il consigliere Barbisan ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 30 aprile 2021, prot. 7281 i consiglieri Pan, Ciambetti, Cecchetto, Cestari e Favero hanno sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 30 aprile 2021, prot. 7283 i consiglieri Bet, Bisaglia, Boron, Centenaro, Cestaro, Sponda, Zecchinato, Maino, Michieletto, Scatto e Vianello hanno sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 12 maggio 2021, prot. 7929 i consiglieri Venturini e Bozza hanno sottoscritto la proposta di legge.

CITTÀ VENETA DELLA CULTURA

Relazione:

La presente proposta di legge è volta a valorizzare il patrimonio culturale, materiale ed immateriale, del territorio veneto, istituendo, sul modello delle esperienze delle Capitali della cultura, europea e nazionale, il titolo di “Città veneta della cultura”.

L’iniziativa persegue la promozione della conoscenza del patrimonio veneto, anche quello meno conosciuto, e il miglioramento delle condizioni di utilizzo e fruizione del patrimonio stesso a turisti italiani e stranieri.

Dagli ultimi dati sui flussi turistici italiani, il Veneto attrae sempre più turisti ed è da sempre apprezzato per la varietà dell’offerta turistica e per la cultura dell’ospitalità che lo caratterizza, è considerato una regione che si dimostra sempre attenta alle esigenze di una domanda in continuo rinnovamento.

L’aspetto principale che funge da polo attrattore per i nostri territori è senza dubbio quello culturale: le città d’arte accolgono il 55,3% dei turisti. Storia e cultura si leggono anche attraverso la tradizione enogastronomica e l’artigianato, alcuni paesaggi sono frutto di metodi di coltivazione che sono espressione delle nostre tradizioni.

Questo progetto di legge incoraggia e sostiene la capacità progettuale e attuativa delle città affinché si rafforzi la consapevolezza del valore della leva culturale per la coesione sociale, la creatività, l’innovazione e lo sviluppo economico delle comunità territoriali. Possono essere elette “Città Veneta della cultura” le città capoluogo, ma anche i comuni meno conosciuti come i borghi storici e le città murate o i graziosi paesini che punteggiano le romantiche vallate delle Dolomiti, diventate dal 2009 Patrimonio Naturale dell’umanità.

La presente proposta di legge mira quindi a sostenere e a promuovere la riscoperta del patrimonio culturale, artistico e storico dei piccoli centri che non sempre rientrano nelle usuali mete turistiche e che rischiano lo spopolamento.

L’istituzione del titolo ha una forte rilevanza anche a livello economico per gli impatti indiretti che esso determina. Quest’ultimi derivano, in primis, dalle ricadute sull’industria turistica. Si ritiene che l’elezione a “Città veneta della cultura” possa portare ad un incremento dei flussi turistici grazie ad un miglioramento dell’offerta turistica e ad una maggiore notorietà delle città. Inoltre, come sopra evidenziato, si pensa che il titolo possa rendere i flussi turistici più sostenibili cambiando le direzioni dei visitatori: dai siti normalmente più visitati alle realtà “minori”.

Si auspica poi che le strutture create nel contesto dell’iniziativa siano solo la base per una strategia duratura di sviluppo culturale delle città interessate. Il titolo “Città veneta della cultura” dovrebbe accrescere la competitività del territorio, rendendolo capace di attrarre più risorse umane e finanziarie anche nel lungo periodo, incrementando non solo i flussi turistici ma anche possibili insediamenti di attività produttive del settore culturale o di settori collegati.

Nell’iniziativa proposta è centrale il coinvolgimento delle comunità locali, attuato anche attraverso la messa in rete dei principali portatori di interesse sul territorio, al fine di innalzare la sensibilizzazione verso il patrimonio culturale, intesa come capacità dei cittadini di riconoscere la loro identità in quel patrimonio,

di riconoscerlo come proprio e, di conseguenza, di cooperare per la sua conservazione.

Nel corso dell'iniziativa, grande attenzione deve essere rivolta anche nei confronti del patrimonio di natura immateriale, legato alle tradizioni, ai saperi e alle creatività regionali che, nel corso dei secoli, hanno caratterizzato la cultura veneta nelle sue infinite declinazioni, costituendone un significativo valore aggiunto. Il turista più esigente e selettivo è alla ricerca di ambienti naturali incontaminati, di nuovi stimoli culturali, di strutture e servizi ricettivi di qualità, di una vacanza esperienziale e di arricchimento personale sotto il profilo sociale, culturale e ambientale in un rapporto diretto con i luoghi visitati, con il territorio e le sue tipicità. Il processo di valorizzazione del patrimonio culturale, se sostenuto da strategie di "sistema" e rivolto quindi non solo ai beni culturali ma a tutte le altre risorse che caratterizzano e rappresentano i segni distintivi che la storia ha sedimentato in un territorio, può svolgere un'importante funzione sia al fine della preservazione dei beni, sia a promozione e sostegno dello sviluppo economico delle comunità locali.

Con riferimento al testo di legge, la presente proposta si articola come segue:

- l'articolo 1 prevede il conferimento del titolo, con decreto del Presidente della Regione, al comune o ai comuni in forma associata, purché contigui territorialmente e alle unioni di comuni;*
- l'articolo 2 subordina, al conferimento del titolo, la formulazione, da parte dei comuni candidati, di un programma di progetti ed iniziative volti a migliorare l'offerta culturale, ampliare la partecipazione alla cultura e favorire processi di riqualificazione urbana. L'articolo prevede inoltre che la Giunta Regionale concorra, mediante l'erogazione di contributi, alla realizzazione del programma;*
- l'articolo 3 disciplina l'istituzione, con Decreto del Presidente della Regione, di un'apposita Commissione regionale con il compito di valutare le candidature presentate dai Comuni per l'assegnazione del titolo "Città veneta della cultura";*
- l'articolo 4 definisce che le modalità di presentazione delle candidature, i criteri per il conferimento del titolo e dei contributi nonché la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione, vengono stabiliti dalla Giunta regionale;*
- l'articolo 5 contiene la norma finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con 100 mila euro.*

Infine, l'articolo 6 prevede che l'entrata in vigore della legge avviene il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

CITTÀ VENETA DELLA CULTURA

Art. 1 - Istituzione del titolo Città veneta della cultura.

1. La Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e coerentemente con le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), d), e), f) e g) della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17, "Legge per la cultura", sostiene e valorizza l'autonoma capacità progettuale delle città del Veneto in ambito culturale, la valorizzazione e la fruizione del loro patrimonio culturale materiale e immateriale, la crescita del turismo e degli investimenti nel territorio, la conservazione dell'identità, la creatività, l'innovazione, la crescita economica e sociale del territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione è conferito annualmente il titolo di Città veneta della cultura al comune, o ai comuni in forma associata, purché contigui territorialmente, o alle unioni di comuni.

Art. 2 - Programma per la Città veneta della cultura.

1. Il riconoscimento del titolo di cui all'articolo 1 comma 2, è attribuito in virtù di un programma per la Città veneta della cultura presentato dai soggetti di cui all'articolo 1 comma 2, anche in collaborazione con enti, associazioni o fondazioni della cultura e dello spettacolo, costituito da progetti ed iniziative che perseguono i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare i beni culturali e paesaggistici del territorio;
- b) migliorare l'offerta culturale e rafforzare i collegamenti del settore culturale con gli altri settori;
- c) incrementare i servizi rivolti ai turisti;
- d) aumentare la visibilità delle città a livello nazionale ed internazionale mediante la cultura;
- e) promuovere lo sviluppo delle imprese culturali e creative e le relative filiere produttive;
- f) ampliare l'accesso e la partecipazione alla cultura anche attraverso l'uso delle tecnologie per un maggiore coinvolgimento dei giovani;
- g) rafforzare la coesione e l'inclusione sociale della comunità;
- h) favorire processi di rigenerazione e riqualificazione urbana;
- i) promuovere una cultura della progettazione integrata e della pianificazione strategica;
- l) perseguire risultati sostenibili quali parte integrante dello sviluppo culturale, economico e sociale a lungo termine della città.

2. La Giunta Regionale concorre, con concessione di contributi, alla realizzazione dei progetti e delle iniziative del programma.

Art. 3 - Commissione regionale per l'assegnazione del titolo Città veneta della cultura.

1. In sede di prima istituzione e ad ogni rinnovo di legislatura, con decreto del Presidente della Regione è nominata la Commissione regionale per la valutazione delle candidature presentate, ai fini dell'assegnazione del titolo Città veneta della cultura.

2. La Commissione è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di cultura o da un suo delegato e include, tra i suoi componenti, esperti

aventi comprovata competenza nel settore della cultura e della valorizzazione territoriale e turistica.

3. I componenti della Commissione, nominati con decreto del Presidente della Regione, operano a titolo gratuito, non devono aver avuto rapporti di collaborazione, nei due anni antecedenti la costituzione della Commissione, con i comuni che hanno presentato domanda di candidatura e non devono trovarsi in condizione di conflitto d'interesse rispetto ai comuni stessi.

4. Della Commissione fanno altresì parte il presidente della commissione consiliare competente in materia di cultura e due consiglieri regionali indicati dalla stessa, di cui uno in espressione della minoranza consiliare.

Art. 4 - Provvedimento di attuazione.

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, definisce:

- a) la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 3;
- b) le modalità di presentazione delle candidature da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 comma 2;
- c) il sistema di valutazione per il conferimento del titolo annuale Città veneta della cultura, tenendo conto della rispondenza del programma di cui all'articolo 2 ai seguenti requisiti, oltre a quelli definiti dal bando:
 - 1) ampiezza e diversità delle attività proposte e la loro coerenza alle finalità di legge;
 - 2) grado di coordinamento tra i settori culturale, economico e sociale;
 - 3) capacità di combinare il patrimonio culturale locale e le forme d'arte tradizionali con espressioni culturali nuove;
 - 4) partecipazione di enti, associazioni o fondazioni della cultura e dello spettacolo regionali o locali, esperti ed artisti all'ideazione e all'attuazione del programma;
 - 5) sussistenza di adeguata capacità economico finanziaria del soggetto presentatore, in relazione ai progetti ed alle iniziative oggetto del programma;
 - 6) coinvolgimento della società civile nella preparazione della candidatura e nella realizzazione del programma;
 - 7) legame con il settore dell'istruzione e partecipazione delle scuole;
 - 8) strategia di marketing e comunicazione globale;
 - 9) realizzazione di opere ed infrastrutture di pubblica utilità destinate a permanere sul territorio a servizio della collettività.
- d) i criteri per l'assegnazione di contributi di cui all'articolo 2, comma 2;
- e) le modalità di monitoraggio del rispetto dell'attuazione del programma.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Per gli oneri di parte corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", con la contestuale riduzione di pari importo, della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", del bilancio di previsione 2021-2023

2. Per gli esercizi successivi, si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle leggi di bilancio.

Art. 6 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Istituzione del titolo Città veneta della cultura.	3
Art. 2 - Programma per la Città veneta della cultura.	3
Art. 3 - Commissione regionale per l'assegnazione del titolo Città veneta della cultura.	3
Art. 4 - Provvedimento di attuazione.....	4
Art. 5 - Norma finanziaria.....	4
Art. 6 - Entrata in vigore.....	5